

**RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/464 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 marzo 2018**  
**relativa al monitoraggio di metalli e dello iodio nelle alghe marine, nelle alofite e nei prodotti**  
**a base di alghe marine**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>(1)</sup> definisce i tenori massimi di arsenico, cadmio e piombo in diversi prodotti alimentari. Attualmente non sono stati tuttavia definiti i tenori massimi di tali sostanze nelle alghe marine e nelle alofite, tranne i tenori massimi definiti a norma di detto regolamento per gli integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine o da prodotti derivati da alghe marine.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, per quanto concerne le alghe e gli organismi procarioti il livello massimo di residui (LMR) per il mercurio è attualmente stabilito a un valore per difetto di 0,01 mg/kg.
- (3) Nel 2006 il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha stabilito un limite massimo di assunzione di iodio di 600 µg/giorno per gli adulti e di 200 µg/giorno per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni <sup>(3)</sup>. Esso ha precisato che l'ingestione di prodotti a base di alghe ad alto contenuto di iodio, in particolare prodotti essiccati, può comportare un'assunzione pericolosamente eccessiva di iodio, se tali prodotti contengono più di 20 mg di iodio per kg di materia secca e la popolazione esposta vive in una zona di carenza endemica di iodio.
- (4) Dai dati di occorrenza disponibili risulta che le alghe marine contengono rilevanti concentrazioni di arsenico, cadmio, iodio, piombo e mercurio. Poiché anche le alofite crescono in un ambiente marino, si può ragionevolmente presumere che per tali piante i valori di assunzione di dette sostanze siano analoghi e, di conseguenza, che le tendenze in termini di contaminazione siano simili.
- (5) Le alghe marine e le alofite assumono un'importanza sempre maggiore nelle abitudini di consumo di taluni consumatori dell'UE. È necessario pertanto verificare se il contributo dell'arsenico, del cadmio, dello iodio, del piombo e del mercurio da alghe marine e alofite all'esposizione totale di tali sostanze renderebbe necessario definire tenori massimi di arsenico, cadmio e piombo in questi prodotti o modificare gli LMR per il mercurio per quanto concerne le alghe e gli organismi procarioti o adottare provvedimenti in merito all'esposizione allo iodio da questi prodotti.
- (6) Le specifiche degli additivi alimentari a base di alghe sono stabilite negli allegati del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>. Per alcuni di questi additivi l'EFSA ha raccomandato di rivedere i limiti delle impurità di elementi tossici al fine di garantire che l'uso di tali additivi non costituisca una fonte rilevante di esposizione a tali elementi tossici in particolare nel caso dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia <sup>(5)</sup>. Dovrebbe pertanto essere valutata l'esposizione all'arsenico, al cadmio, allo iodio, al piombo e al mercurio negli additivi alimentari a base di alghe e alghe marine.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Limiti massimi tollerabili di assunzione di vitamine e minerali — Comitato scientifico per l'alimentazione umana — gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie. Febbraio 2006, [http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa\\_rep/blobserver\\_assets/ndatolerableuil.pdf](http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Nuova valutazione dell'agar (E 406) come additivo alimentare. EFSA Journal (2016); 14(12): 4645.

